



CONVENZIONE di TIROCINIO di FORMAZIONE e di ORIENTAMENTO

- tra l'Università degli Studi di Camerino, con sede a **Camerino, Piazza Cavour, 19/F, cod. fisc. 81001910439**, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal **Dott. Francesco Nobili, Delegato del Rettore per "Stage e Placement"** (D.R.n.18763 del 21.11.2017) nato a **Camerino** in data **26/01/1973**;

- e _____,
con sede a _____, Prov. _____, CAP _____
Via _____, codice fiscale/P.I. _____
tel. _____, e-mail _____
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal _____
sig./dott. _____, nato a _____ il _____

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, dei soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell'Università degli Studi di Camerino.

2. L'Università proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il "soggetto

ospitante" il relativo progetto formativo.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

ART. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

2. Il soggetto ospitante, in base a quando stabilito dal Decr. Interm. del 30/10/2007, è “soggetto obbligato” alle comunicazioni previste dalla legge (se dovute), a seguito dell’attivazione dello stage o tirocinio formativo, secondo le procedure previste nello stesso Decreto Interministeriale.

ART. 5

1. Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) Il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;

b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;

c) Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

ART. 6

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di un anno.

2. La convenzione s’intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi due mesi prima della scadenza.

ART. 7

1. Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi per gli adempimenti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 8

1. Al termine dell'attività, il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

Data, _____

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO
Delegato del Rettore per "Stage e Placement"
(D.R.n.18763 del 21.11.2017)
Dott. Francesco Nobili

AZIENDA/DITTA _____
Settore _____
Dott./Sig _____
Qualifica _____
Timbro e Firma _____